



CORTE DEI CONTI

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

nella camera di consiglio del 24 luglio 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera prot. n. 52 dell'1 luglio 2025 - trasmessa tramite nota del Segretario del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 53 dell'1 luglio 2025 e in pari data assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con il n. 0002622 - con la quale il Sindaco del Comune di Imperia (IM) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2025/QMIG della Sezione delle autonomie;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 25/2025 del 23 luglio 2025 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO IN FATTO:

Il Sindaco del Comune di Imperia ha presentato una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in sigla TUEL), relativo al versamento previsto a titolo di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i lavoratori autonomi che assolvano incarichi di amministratore locale.

Al riguardo, precisa che finora l'Amministrazione comunale non ha mai provveduto ad effettuare versamenti di somme con la suddetta causale per i componenti della Giunta comunale che contemporaneamente svolgevano o svolgono attività professionale o di lavoro autonomo, non avendo riscontrato nelle varie fattispecie la sussistenza dei presupposti individuati come necessari a tal fine dalla giurisprudenza contabile formatasi in sede consultiva.

Tanto premesso, il Sindaco istante chiede se, alla luce della sopravvenuta recente giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, dell'ordinanza Cass. Civ., sez. lav., 14.08.2023, n. 24615) che ha invece riconosciuto il diritto dei lavoratori autonomi a beneficiare del versamento della contribuzione in questione a prescindere dalla condizione della cessazione della relativa attività lavorativa, il Comune sia obbligato a disporre i rimborsi degli oneri in argomento per i propri amministratori che siano lavoratori autonomi e, in caso affermativo, se tale obbligo abbia effetto retroattivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere in esame, debitamente sottoscritta dal Sindaco quale organo legittimato a rappresentare il Comune istante e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, contiene la formulazione di due quesiti afferenti la corretta applicazione dell'art. 86, comma 2, TUEL, che si rivelano in tutto analoghi a quelli che, sottoposti al vaglio della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo, hanno recentemente costituito

l'occasione per il deferimento all'esame della Sezione delle autonomie, ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, della seguente questione di massima: « a) *Se sia possibile procedere a una revisione dell'orientamento assunto dalla Sezione delle autonomie nel 2018, al fine di escludere che i quesiti concernenti l'interpretazione dell'art. 86 TUEL rientrino nel perimetro della contabilità pubblica*» Inoltre, viene chiesto di chiarire “entro quali limiti la presenza di pronunce definitive rese da un altro plesso giurisdizionale, riguardanti l'interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica, precluda la possibilità di esaminare il parere nel merito; b) in subordine, laddove il quesito venga ritenuto ammissibile, si chiede “se sia possibile accedere a una nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art. 86, comma 2, TUEL, che consenta all'amministrazione locale di procedere al pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti – investiti di un mandato elettivo – anche laddove questi ultimi non abbiano rinunciato allo svolgimento dell'attività professionale per tutta la durata della carica».

La questione prospettata ha trovato soluzione nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2025/QMIG, con la quale la suddetta Sezione adita ha enunciato il seguente principio di diritto cui le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi:

«I quesiti concernenti l'interpretazione dell'articolo 86, comma 2, TUEL devono essere ritenuti inammissibili poiché la questione non rientra nelle materie di contabilità pubblica».

Questa Sezione, pertanto, adeguandosi all'indirizzo espresso nella suddetta deliberazione, alla quale fa integrale rinvio per le argomentazioni a supporto, non può che concludere per l'inammissibilità sotto il profilo oggettivo dei quesiti enunciati dal Comune di Imperia con riferimento alla corretta applicazione del citato art. 86, comma 2, TUEL.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.

16/SEZAUT/2025/QMIG, dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Imperia.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Imperia (IM).

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.

Il magistrato relatore
(Claudio Guerrini)

Il presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositata in segreteria il

Il funzionario preposto